



# CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA TOSCANA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

**INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE**

*Acheropita Mondera*

FIRENZE, 28 FEBBRAIO 2019



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA TOSCANA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

**INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE**

*Acheropita Mondera*

FIRENZE, 28 FEBBRAIO 2019



CORTE DEI CONTI





GIORGIO VASARI - *Allegoria della Giustizia* (1543)  
Museo di Capodimonte - Napoli

INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE ACHEROPITA MONDERA



## CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nel formulare il saluto della Procura regionale alle Autorità civili, militari e religiose intervenute ed a tutti gli invitati, porgo un particolare benvenuto al Presidente della Corte dei conti, dott. Angelo Buscema, che con la Sua presenza conferisce ulteriore solennità a questa cerimonia.

Esprimo un doveroso ma sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza, per la costante e fattiva collaborazione, che ha consentito di accertare e perseguire numerose vicende di danno erariale.

Ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri nelle sue varie articolazioni, in particolare i N.A.S., e tutti gli altri organi di Polizia.

Costituisce un elemento positivo il rapporto proficuo con i Colleghi delle altre magistrature ed il reciproco rispetto con gli Avvocati del libero Foro che, con professionalità e correttezza, svolgono il fondamentale compito della difesa.

Un apprezzamento agli organi di stampa, che seguono e diffondono l'attività della Corte, garantendo una delle principali prerogative della democrazia: l'informazione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario non rappresenta solo un importante momento di incontro tra la magistratura contabile e la comunità regionale per riferire circa il lavoro fatto e quello da fare, ma costituisce un'occasione di conoscenza della Corte dei conti che, non a caso, è stata la prima magistratura unitaria dello Stato Italiano.

La Corte dei conti è una istituzione ineliminabile in ogni società organizzata perché, nel momento in cui si impone ai cittadini di contribuire, attraverso la tassazione obbligatoria, al pagamento dei servizi che lo Stato garantisce alla collettività, è necessario prevedere un organismo che verifichi che i soldi pubblici siano spesi correttamente, evitando e perseguendo abusi

e sprechi.

E' un concetto connaturato con l'essenza stessa di una comunità civile, tant'è che già nel codice di Hammurabi (1792-1750 a.C.) erano previsti dei controllori delle pubbliche finanze (una Corte dei conti *ante litteram!*).

Né è casuale che nel *Musée des Armée - Invalides* a Parigi, intorno alla tomba di Napoleone, tra i bassorilievi che rappresentano le Istituzioni fondanti di uno Stato, vi è quello raffigurante la Corte dei conti.

Nonostante la rilevanza ed il ruolo svolto a tutela dell'ordinamento, la conoscenza della Corte non è ancora pienamente diffusa ed ogni occasione, anche questa, può essere utile per veicolare il concetto che la Magistratura contabile è un baluardo di legalità, al servizio dei cittadini per la tutela delle pubbliche finanze (art. 103, secondo comma della Costituzione: "*La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*").

Il 2019 è un anno da ricordare, per vari motivi.

Sono passati 50 anni da quando, nel 1969, è stato pubblicato il "*Trattato di contabilità pubblica*", che ha costituito un importante strumento di apprendimento e formazione per gli studiosi della materia.

L'autore è Salvatore Buscema che, oltre ad essere il padre dell'attuale Presidente della Corte dei conti, è pacificamente riconosciuto come il padre della contabilità pubblica in Italia.

E' trascorso mezzo secolo da allora e, grazie alla lungimirante intuizione del giudice Buscema, la contabilità pubblica ha assunto dignità ed autonomia scientifica.

L'augurio per il futuro è che si prosegua su questa strada di studio ed approfondimento delle funzioni della Corte dei conti e del suo processo, magari attraverso l'istituzione nelle Università di un Corso di Procedura Contabile.

Il 2019 segna anche un altro importante “anniversario”.

Nel 1994, ossia 25 anni fa, si è concretizzata una epocale riforma: la istituzione delle Sezioni e delle Procure regionali, che ha realizzato il decentramento dell’attività giurisdizionale, avvicinando anche logisticamente la Corte dei conti alla comunità locale.

La regionalizzazione ha determinato importanti e positive conseguenze, tra cui la consapevolezza da parte dei cittadini dell’esistenza di una magistratura chiamata a tutelare il pubblico erario e, quindi, gli interessi dell’intera collettività, considerato che le finanze pubbliche trovano la loro ragione nella fiscalità generale.

Il segno tangibile di questa conoscenza è dato dal rilevante numero di segnalazioni di sprechi di pubbliche risorse, provenienti dai cittadini che, anche in forma anonima, chiedono alla Procura di intervenire e manifestano una forte esigenza di Giustizia.

Posso garantire che, pur nella ristrettezza di personale con cui operiamo, queste richieste vengono valutate con scrupolosa attenzione.

\*\*\*\*\*

Anche quest’anno la Procura può rivendicare risultati soddisfacenti, soprattutto tenuto conto che, per gran parte del 2018, hanno prestato servizio solo tre magistrati.

Tali risultati positivi sono stati raggiunti grazie al notevole impegno dei Colleghi assegnati alla Procura regionale ed al valido ed indispensabile lavoro del personale amministrativo, cui esprimo sentimenti di profonda gratitudine.

Nel 2018 sono state depositate 98 sentenze in materia di responsabilità, di cui 80 di merito e, tra queste, 67 di condanna, con una percentuale di accoglimento dell’86%.

Alle sentenze soddisfattive debbono aggiungersi quelle che hanno dichiarato cessata la materia del contendere (n. 4) e quelle conclusesi con il rito abbreviato, di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (n. 5).

Le materie trattate sono numerose e varie, mi limiterò, pertanto, ad illustrare le casistiche più rilevanti per l'entità del danno o la peculiarità della fattispecie.

## 1. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Come è noto, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, *Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*, ha previsto per i Comuni capoluogo e per le Città d'arte o turistiche la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno.

Nell'ultimo biennio, l'attività investigativa svolta da questa Procura regionale ha consentito di accertare il mancato riversamento nelle casse degli Enti locali dell'imposta di soggiorno riscossa dai gestori di numerose strutture ricettive, sia modesti affittacamere e sia grandi alberghi.

Nel 2018, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli albergatori, che non versano all'Amministrazione comunale quanto riscosso dai propri clienti a titolo di imposta di soggiorno, affermando che *“l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in*

*contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile".*

Nell'anno 2018, in materia di imposta di soggiorno, sono state depositate 22 sentenze di condanna (nn. 7, 28, 31, 41, 78, 80, 81, 111, 143, 169, 170, 171, 172, 173, 183, 209, 234, 247, 248, 268, 272, 273), di cui ben 17 riguardanti gli alberghi fiorentini, con condanne pari a 1 milione e 200 mila euro.

Questi dati inducono a fare una duplice considerazione.

*In primis* colpisce la vastità del fenomeno, in cui soggetti privati sottraggono alla Pubblica Amministrazione milioni di euro, che potrebbero e dovrebbero, invece, essere destinati a garantire servizi ai cittadini.

Inoltre, la circostanza che l'80% del mancato riversamento riguardi alberghi siti nel Comune di Firenze ed il fatto che le Città d'arte ed i Comuni turistici in Toscana siano numerosi, porta a chiedersi se gli Enti locali provvedano o meno ad attenzionare e controllare adeguatamente il pagamento dell'imposta da parte dei gestori degli alberghi.

Approfitto della presenza in questa aula dei Sindaci, per sollecitare una riflessione sul punto, ricordando che il danno erariale non consiste solo in una spesa illegittima ed inutile, ma anche in una mancata entrata, come nel caso dell'imposta di soggiorno.

Nell'anno trascorso sono stati incardinati 21 giudizi, per chiedere il risarcimento del danno conseguente al mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, per un importo complessivo di oltre 300.000 euro.

Per arginare questo fenomeno, oltre ad una sistematica attività di verifica del pagamento di quanto dovuto da parte dei gestori delle strutture

ricettive, operata incrociando le comunicazioni degli albergatori con le banche dati interne (per esempio, SUAP e Servizio di Tesoreria), occorre porre particolare attenzione alla formulazione dei regolamenti adottati in materia di imposta di soggiorno, prevedendo criteri applicativi nel caso in cui le strutture omettano ogni comunicazione all'Ente, impedendo di fatto qualsiasi controllo.

In questo settore, una valida attività può essere effettuata dalla Polizia Municipale del Comune interessato, sia a livello di prevenzione che di repressione dei fenomeni, svolta su delega di questa Procura, come è avvenuto per il Comune di Firenze, dove il ragguardevole risultato di accertare e perseguire l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno per milioni di euro, è stato reso possibile dalla collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale, che pubblicamente ringrazio.

## **2. ATTIVITA' SANITARIA**

I danni erariali in materia sanitaria derivano principalmente da risarcimenti conseguenti ad errate prestazioni mediche, ma sono presenti anche condotte dannose e censurabili di diversa natura.

Nonostante siano trascorsi quasi due anni dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24 *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*, nota come legge Gelli, ancora non è emerso un orientamento della Corte dei conti toscana circa modalità e termini nell'applicazione di tale normativa, stante la non retroattività della stessa e la trattazione di vicende relative a lesioni sanitarie verificatesi in data anteriore al marzo 2017.

Tra i casi di c.d. malasanità, cito la sentenza n. 75/2018 che ha condannato due medici di base a risarcire 214.000 euro ad un'Azienda Sanitaria, per non aver diagnosticato una semplice appendicite ad una

bambina di 11 anni, determinandone la morte per peritonite.

Un'altra grave vicenda è quella trattata dalla sentenza n. 221/2018, che ha condannato un chirurgo ed un anatomo-patologo a risarcire 200.000 euro per aver cagionato un rilevante danno ad un paziente, sottoposto inutilmente ad un intervento pesantemente demolitivo sul volto, nell'errata convinzione che lo stesso fosse affetto da tumore, mentre trattavasi solo di una patologia benigna, diagnosticabile attraverso un approccio terapeutico meno frettoloso e più ponderato.

Merita di essere menzionata la sentenza n. 144/2018 che ha condannato sei Case di cura private in convenzione per aver richiesto ed ottenuto indebiti rimborsi, pari ad 1 milione e 377.000 euro, disponendo il ricovero non necessario di pazienti da sottoporre ad interventi chirurgici a bassa complessità, da attuarsi in *day hospital*, in applicazione del principio del trattamento più appropriato, ossia identico beneficio per il paziente con minor impiego di risorse pubbliche.

Il caso in questione, attualmente ancora al vaglio del Giudice penale, ha fatto emergere la seguente situazione: presso le Case di cura in regime di convenzione venivano operati per interventi di modesta entità (come l'alluce valgo) pazienti provenienti dalle Regioni meridionali, ricoverati presso la struttura sanitaria 1 o 2 giorni prima dell'intervento, quasi fosse un albergo, ed il maggiore costo relativo al ricovero veniva traslato sull'Azienda sanitaria, determinando così una spesa indebita, inutile e dannosa.

Un'altra situazione, purtroppo non isolata, riguarda il danno cagionato al Servizio Sanitario dall'affidamento diretto, senza il rispetto delle procedure pubbliche di gara e con modalità diseconomiche, del servizio di bar all'interno delle strutture ospedaliere (n. 130/2018, danno pari a 67.000 euro).

Ritengo di interesse anche la sentenza n. 145/2018, che ha condannato il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Responsabile dell'Area

Chirurgica di un'Azienda Sanitaria per aver dovuto restituire una donazione, pari a 35.000 euro, generosamente offerta da una paziente allo scopo di finanziare l'attività di formazione ed aggiornamento del personale medico di un Ospedale toscano. L'Azienda Sanitaria è stata costretta a rendere la somma alla donante perché i Responsabili dell'Ente non sono stati in grado, a causa di una condotta gravemente colpevole e negligente, di utilizzare la somma donata, nonostante avessero accettato la donazione con l'impegno di utilizzarla nei tempi e nei modi stabiliti nell'atto di liberalità.

Tra le citazioni depositate per lesioni sanitarie, appare peculiare quella relativa alla errata esecuzione di un intervento chirurgico, durante il quale il personale medico ed infermieristico ha "dimenticato" una garza nel corpo della paziente. L'interessata è stata sottoposta ad un nuovo intervento per la rimozione del corpo estraneo, ma continuava ad accusare disturbi. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che, durante il secondo intervento, è stata nuovamente dimenticata una garza *in situ* e la signora ha dovuto subire un ennesimo intervento per rimuoverla, sottoponendosi a tre interventi in una settimana. La responsabilità non è stata valutata *in re ipsa*, ma è stata individuata nella circostanza che l'*équipe* non ha provveduto al conteggio dei ferri e delle garze all'inizio ed alla fine di ogni intervento, come è doveroso fare (Giudizio n. 60953). Per completezza aggiungo che, con la sentenza n. 84 dell'11 febbraio 2019, la Sezione ha condannato il medico e la ferrista, pur riducendo il *quantum* del danno attribuibile agli stessi.

Con la citazione n. 60963 due ginecologi ed una ostetrica sono stati ritenuti responsabili di un rilevante nocumento ad un'Azienda Sanitaria, pari a 2 milioni di euro, per aver determinato un danno irreversibile ad un neonato, in conseguenza di una condotta gravemente attendistica e negligente, consistente nell'aver ritardato l'esecuzione di un taglio cesareo, nonostante una evidente sofferenza fetale.

### **3. CONTRIBUTI PUBBLICI**

Le vicende dannose connesse alla erogazione di contributi pubblici, comunitari-nazionali-regionali, sono numerose e varie.

Tra le tante, cito la sentenza n. 116/2018, riguardante la condanna di una emittente televisiva locale per aver ottenuto dei contributi dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di dati non risultati veritieri.

La sentenza n. 263/2018 ha condannato alcune società del settore florovivaistico a restituire oltre 442.000 euro, per indebita percezione di fondi strutturali dell'Unione Europea, in assenza dei requisiti richiesti.

La decisione n. 24/2018 ha accolto la richiesta attorea nei confronti di alcuni soggetti privati che hanno ottenuto dei contributi pubblici per avviare un'attività di agriturismo, di fatto mai realizzata.

Tra le citazioni per indebita percezione di provvidenze pubbliche, ritengo opportuno fare menzione di quella relativa ad una impresa agricola, che ha ottenuto un finanziamento pubblico di 200.000 euro, fornendo dati non risultati autentici, relativamente al numero delle piante acquistate, degli operai utilizzati, dei mezzi agricoli posseduti, ecc. (Giudizio n. 60957).

Un'altra vicenda di sviamento di risorse pubbliche dallo scopo cui le stesse erano destinate riguarda il caso di un'Associazione Temporanea d'Impresa, che ha partecipato ad un bando comunitario per la costruzione di un natante ecologico, alimentato da pannelli solari situati sulla nave. L'ATI ha ottenuto circa 850.000 euro di contributi, ma il prototipo non è stato completato (Giudizio n. 60998).

### **4. ASSENTEISMO**

Il fenomeno dell'assenteismo è purtroppo diffuso.

Ricordo il caso del poliziotto che si è assentato dal servizio, attraverso la produzione di falsi certificati di malattia e, nel periodo in cui risultava

falsamente malato, si è recato in viaggio in Thailandia (sentenza n. 85/2018).

Con la sentenza n. 140/2018 è stata accolta la domanda della Procura nei confronti di una funzionaria di un Istituto Zooprofilattico che usciva dall'ufficio, per motivi personali, senza timbrare il *badge*.

Nel 2018 sono state depositate varie citazioni, relative a condotte assenteistiche che, a dimostrazione della trasversalità del fenomeno, hanno riguardato Amministrazioni diverse: l'Ente Irriguo Umbro Toscano (Giudizio n. 60961); Università degli studi (Giudizi nn. 61006, 61007, 61008); Prefettura (Giudizio n. 61174), Azienda Ospedaliera Universitaria (Giudizio n. 60955), Comune (Giudizio n. 60927), Azienda Sanitaria (Giudizio n. 61070), Procura della Repubblica (Giudizio n. 61029), Istituto Scolastico (Giudizio n. 61000).

## 5. DANNO ALL'IMMAGINE

Le sentenze depositate ed i giudizi attivati in tema di danno all'immagine nel 2018 attengono a danni non patrimoniali, conseguenti alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale, accertati con sentenza penale definitiva di condanna (in particolare, peculato, corruzione, concussione ed abuso d'ufficio).

In sentenze e citazioni relative a condotte assenteistiche, il danno all'immagine è stato rilevato anche in assenza di una condanna penale, non richiesta nei casi previsti dall'art. 55 *quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, c.d. "*decreto Brunetta*".

E' opportuno ricordare che la materia è controversa e, secondo alcune Sezioni (ordinanza 42/2018 della Sezione giurisdizionale per la Liguria), l'esclusione del riconoscimento del danno all'immagine, in caso di reati commessi da pubblici dipendenti in danno dell'Amministrazione, ma non rientranti tra quelli sopra indicati, presenta profili di rilevanza costituzionale.

L'argomento è stato riproposto dopo che la Corte Costituzionale si era già pronunciata, con ordinanza n. 145/2017, chiamando il Giudice remittente, in ragione della profonda trasformazione del quadro normativo di riferimento, a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 174 del 2016, ad operare un riesame della fattispecie, al fine di una nuova valutazione, in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione.

Premesso l'indiscusso potere del legislatore di normare le varie fattispecie di danno erariale, indubbiamente per il cittadino comune (e non solo) risulta difficile comprendere perché, ad un pubblico dipendente può essere contestato il danno all'immagine in caso di un peculato di pochi euro e non quando lo stesso commetta una truffa per milioni di euro in danno della Pubblica Amministrazione.

## **6. DANNI DA REATO**

E' noto che una medesima condotta può avere sia rilievo penale che erariale, come nelle vicende oggetto delle pronunce che passo brevemente ad illustrare.

Con la sentenza n. 117/2018 un Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate è stato riconosciuto responsabile di un danno pari ad oltre 7 milioni e 115.000 euro, conseguente a varie vicende corruttive dallo stesso poste in essere, attraverso il mancato recupero a tassazione di ingenti somme dovute da vari contribuenti, singoli e società.

Un dipendente dell'I.N.P.S. è stato condannato a risarcire l'Istituto del danno derivante dalla erogazione di assegni familiari non spettanti, per un importo di 951.000 euro, corrisposti dal dipendente in questione a favore di soggetti legati allo stesso da rapporti illeciti di complicità (sentenza n. 77/2018).

Nel filone dei falsi invalidi, segnalo il caso di una dipendente

dell'Amministrazione Scolastica che, attraverso la produzione di falsi certificati medici attestanti lo stato di cecità, godeva indebitamente dei benefici della legge n. 104 del 1992, rimanendo assente giustificata dal servizio e percependo una retribuzione pari a circa 26.000 euro (sentenza n. 277/2018).

Nella casistica dei danni da reato, menziono il caso di un finanziere, già condannato penalmente in via definitiva, che ha favorito un pregiudicato usuraio, mettendolo al corrente di intercettazioni telefoniche nei suoi confronti e cercando di depistare le indagini condotte dalla stessa Guardia di Finanza. Tali fatti hanno prodotto un danno alla Pubblica Amministrazione pari al costo delle operazioni investigative, vanificate dall'operato delittuoso del militare (Giudizio n. 61065, danno di 23.000 euro).

Con la citazione n. 61064, è stato chiamato in giudizio un Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Immigrazione di una Questura toscana, per aver favorito il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini cinesi, dietro la corresponsione di denaro ed altre utilità, costituite da cene, bottiglie di vino, borse, profumi, anelli, apparecchiature informatiche, iPad, iPhone e computer. In questo caso il danno è stato conteggiato in 127.000 euro.

Un danno azionato in ambito sanitario, ma per motivi diversi dalla errata prestazione medica, è quello conseguente ad un'attività di comparaggio, da parte di un primario di pediatria, che prescriveva ai piccoli pazienti degli integratori, per ricevere in cambio dall'azienda produttrice denaro ed altri *benefit* (Giudizio n. 61182, danno pari a 56.000 euro). In ambito penale il sanitario in questione ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Il Direttore di una Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, già condannato con la citata sentenza n. 117/2018 a risarcire oltre 7 milioni di euro, è stato nuovamente convenuto in giudizio (Giudizio n. 60979) per ulteriori 2 milioni di euro, in quanto sono emerse altre ipotesi delittuose di

sgravi illegittimi, disposti nei confronti di vari contribuenti, in cambio di somme di denaro.

Una vicenda delittuosa, foriera di danno per l'erario, riguarda l'Università degli studi di Siena che, a seguito di una gestione scorretta e diseconomica, ha accumulato passività per oltre 63 milioni di euro, di cui una parte, pari a 600.000 euro, è stata attribuita ai Responsabili del Settore finanziario dell'Ateneo, che hanno falsamente attestato delle poste attive di bilancio per non far risultare la reale situazione debitoria dell'Ente (Giudizio 60970).

## 7. FATTISPECIE DANNOSE VARIE

Tra le decisioni che hanno trattato questioni non rientranti nelle casistiche sopra esaminate, meritano di essere menzionate le seguenti:

sentenza n. 262/2018, che ha riconosciuto la responsabilità di una società privata per il danno cagionato all'I.N.P.S., pari a 110.000 euro, per aver dichiarato lo stato di crisi, posto i dipendenti in cassa integrazione in deroga, beneficiato degli ammortizzatori sociali e, nello stesso tempo, aver continuato a fare lavorare regolarmente gli operai nello stabilimento;

sentenza n. 29/2018, che ha condannato un finanziere a risarcire la Guardia di Finanza delle spese sostenute per effettuare il trasferimento dello stesso militare per incompatibilità ambientale, pari ad oltre 18.000 euro, resosi necessario in quanto è emerso che il militare svolgeva un'attività incompatibile con lo *status* di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, precisamente, era socio occulto di una società che gestiva, con finalità di lucro, un locale notturno, insieme ad un soggetto con precedenti di polizia.

Si illustrano alcune citazioni aventi ad oggetto casistiche varie.

Con il giudizio 61155 è stata citata in giudizio una Giunta Municipale

per aver gestito in maniera irrazionale e diseconomica la costruzione di un'opera pubblica, di fatto mai completata, con un danno di circa 500.000 euro.

Una vicenda dannosa di rilevante entità, pari a 1 milione e 300 mila euro, consiste nella negligente ed omissiva gestione di vari mercati comunali di una Città toscana, con conseguente mancata entrata dei canoni concessori dovuti dagli utilizzatori (Giudizio n. 60959).

Ricordo il caso di un funzionario di un Comune, assegnato al Settore degli Asili Nido, che si è appropriato di consistenti somme stanziare dal Comune interessato e dalla Regione Toscana per finanziare le attività connesse all'educazione infantile (0-3 anni), con particolare riferimento al potenziamento degli asili nido ed a progetti sociali a favore di bambini disabili o in stato di disagio (Giudizio n. 60980). Il danno conseguente a tale sottrazione è risultato pari a 400.000 euro. Oltre alla responsabilità principale e dolosa del dipendente, che ha materialmente sottratto le somme, è stato convenuto in giudizio anche il Dirigente dell'Ufficio competente, a titolo di responsabilità sussidiaria per *culpa in vigilando*, per non aver effettuato i controlli necessari atti ad impedire il verificarsi del fatto dannoso.

Con la citazione n. 60984 il Presidente di un Ente regionale, precisamente l'Unione Nazionale Comuni Enti e Comunità Montane, è stato ritenuto responsabile di un danno, pari ad oltre 880.000 euro, per aver utilizzato per finalità non consentite, le somme che la Regione Toscana ha corrisposto all'Ente per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali dei dipendenti.

Una Capitaneria di Porto di questa Regione ha subito un danno di 2 milioni e 600.000 euro, a seguito della condotta delittuosa di un nostromo che gestiva le concessioni delle banchine del Porto in maniera irregolare ed illecita (è stato condannato in via definitiva e riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 319 del codice penale), riscuotendo indebitamente somme di denaro per favorire l'assegnazione degli ormeggi dei natanti (Giudizio n.

60989).

Infine, segnalo la citazione in giudizio (Giudizio n. 61020) di un docente, già condannato penalmente alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione, per reati commessi nei confronti degli studenti: atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.); abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.); maltrattamenti (art. 572 c.p.); violenza privata (art. 610 c. p.) e minaccia (art. 612 c. p.). Il danno erariale conseguente a tali fatti delittuosi è stato quantificato in 30.000 euro e corrisponde alla provvisoria che il Ministero dell'Istruzione è stato condannato a pagare agli studenti, ma ovviamente tale danno costituisce solo una parte del danno complessivo che in futuro sarà accertato e che la Procura si riserva di perseguire.

## 8. MISURE CAUTELARI

A garanzia del credito erariale, questa Procura ha attivato alcune misure cautelari, presentando alla Sezione giurisdizionale istanze per sequestro conservativo immobiliare o mobiliare, riguardanti fabbricati o indennità di fine rapporto degli interessati: sequestro n. 61145, nei confronti di un medico che riconosceva indennità e pensioni di invalidità non spettanti, in cambio di prestazioni sessuali (danno per 85.000 euro); sequestro n. 61173, nei confronti di due imprenditori, operanti nel settore dell'editoria, che hanno ottenuto rilevanti contributi, pari ad oltre 9 milioni e 100.000 euro, non avendone diritto; sequestro n. 60620, richiesto a carico di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, condannato per aver sottratto denaro da un'Azienda Agricola gestita da una Casa di Reclusione (per 75.000 euro).


## 9. DATI STATISTICI



Nel 2018 sono state depositate 106 citazioni che, se rapportate ai magistrati in servizio, collocano la Procura toscana tra le Procure contabili con il più alto indice di produttività a livello nazionale.



Oltre alle citazioni ed alle misure cautelari, nell'ambito dell'attività svolta dalla Procura nel 2018, meritano di essere ricordati anche altri dati.



Nell'anno trascorso sono stati depositati tre atti d'appello, segno che la percentuale di accoglimento delle azioni erariali è elevata.



Si illustrano nelle tabelle e nei grafici seguenti i dati statistici rappresentativi dell'attività effettuata dalla Procura nel 2018.





























## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa breve esposizione del lavoro svolto dalla Procura nel 2018 di fatto consiste in un elenco di vicende illecite e dannose, rispetto alle quali è stata esercitata l'azione erariale di risarcimento nei confronti dei responsabili.

E' importante e necessario, però, ricordare che tali fatti rappresentano non una situazione fisiologica e generalizzata, ma una patologia, minoritaria ed eccezionale.

Per quanto riguarda la sanità, è doveroso ricordare che il Sistema sanitario toscano costituisce un polo d'eccellenza, attrattivo anche per pazienti provenienti da altre regioni, ed i casi di malasanià, oggetto di citazioni in giudizio e sentenze di condanna, rappresentano fenomeni isolati.

L'inserimento dell'immagine in questa relazione dell'"*Allegoria della Giustizia*" di Giorgio Vasari non è casuale, ma è teso a ricordare che l'operato della Corte dei conti, come di ogni Magistratura, ha un solo grande obiettivo: la Giustizia.

La Giustizia è al centro della scena del quadro come lo è della vita e, mentre tiene al guinzaglio i sette vizi che la minacciano (Timore, Ignoranza, Corruzione, Crudeltà, Maldicenza, Bugia e Tradimento), con il braccio sinistro stringe uno struzzo che, per la sua lentezza e tenacia nella digestione, indica la Pazienza, simbolo della ponderazione con cui è necessario trattare le vicende giudiziarie (ricordando sempre che dietro le carte processuali ci sono le persone) e con la mano destra incorona la Verità, raffigurata come un anziano, il cui accertamento costituisce lo scopo di ogni processo.

Mi avvio a concludere questo mio intervento formulando un particolare ringraziamento agli allievi della Scuola Militare Aeronautica "*Giulio Douhet*" per aver assistito a questa cerimonia.

Da tempo la Corte dei conti ha dimostrato una particolare sensibilità nei confronti della Scuola e degli studenti, stipulando e rinnovando con il Ministero dell'Istruzione e dell'Università un protocollo d'intesa con lo scopo

di *“Attivare forme di collaborazione per educare alla cittadinanza attiva ed alla legalità economica”*.

Il 13 dicembre 2018, il Presidente della Corte dei conti, il Ministro dell’Istruzione ed il Presidente della CRUI hanno sottoscritto un atto aggiuntivo, per attivare forme di collaborazione e diffondere la conoscenza della contabilità pubblica.

Questi atti dimostrano che la Corte dei conti ha radici antiche, ma guarda al futuro attraverso gli studenti.

Come scriveva Piero Calamandrei (Firenze 21 aprile 1889 – 27 settembre 1956), *“La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere”*.

Adoperarsi per rendere concreto questo *“ideale”* deve essere un impegno di tutti, ma il compito più rilevante è riservato ai giovani che, se riusciranno a fondere il loro naturale entusiasmo con il senso di legalità e rigore, realizzeranno un mondo migliore.

E’ con questo auspicio che Le chiedo, Signor Presidente, dopo gli interventi programmati, di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.

*Acheropita Mondera*

## INDICE

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.....	pag. 1
1. IMPOSTA DI SOGGIORNO.....	pag. 4
2. ATTIVITA' SANITARIA.....	pag. 6
3. CONTRIBUTI PUBBLICI.....	pag. 9
4. ASSENTEISMO.....	pag. 9
5. DANNO ALL'IMMAGINE.....	pag. 10
6. DANNI DA REATO.....	pag. 11
7. FATTISPECIE DANNOSE VARIE.....	pag. 13
8. MISURE CAUTELARI.....	pag. 15
9. DATI STATISTICI.....	pag. 15
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	pag. 26

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

